

**Il Commento** Amministratori

## Perché l'illegittimità costituzionale nel ddl Calderoli non c'è

di *Andrea Giovanardi* (\*)

20 Marzo 2024

Nell'articolo «Dov'è l'illegittimità costituzionale del ddl Calderoli», apparso sul Sole 24 Ore del 16 marzo, Giovanna De Minico sostiene che il ddl Calderoli sarebbe illegittimo dal punto di vista costituzionale perché: 1) accoglie «la pretesa di alcune Regioni di avere di più di quanto spetti ordinariamente alle altre», con conseguente violazione dell'art. 116, co. 3, Cost., il quale muove, in tesi, dal presupposto che l'autonomia differenziata possa concepirsi solo in un contesto in cui siano state eliminate le disuguaglianze tra i territori; 2) i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali devono precedere la differenziazione e non seguire a essa, come invece accadrebbe nel caso di specie. Tali vizi andrebbero corretti aprendo «il rubinetto dei flussi economici da chi ha a favore di chi non ha» e «riducendo le materie e asciugando le relative funzioni»: il ddl invece persevera negli errori allo scopo di «fare a brandelli l'Italia e stracciare il mercato unico europeo».

Si tratta di argomenti infondati per i motivi che qui di seguito si espongono.

È importante ribadire, innanzitutto, che lo scopo dell'autonomia differenziata non è trasferire maggiori risorse ad alcune Regioni a scapito di altre, a prescindere dalle funzioni svolte: le maggiori entrate danno copertura alle spese che si dovranno sostenere a fronte degli ulteriori compiti di cui si sono fatte carico in accordo con lo Stato. Né può dirsi che la pretesa di «avere di più» sussista comunque perché i meccanismi di finanziamento consentirebbero di ottenere entrate superiori rispetto a quanto necessario al sostenimento delle spese: l'art. 8, co. 2, del ddl prevede infatti che gli eventuali surplus rispetto ai fabbisogni dovranno essere restituiti allo Stato.

In questo contesto, di attribuzione di ulteriori funzioni alle Regioni che convincano lo Stato di essere, nella gestione di specifici compiti, più efficienti, non si capisce perché l'allineamento tra territori (peraltro, misurato sulla base di quali criteri?) dovrebbe assurgere al rango di presupposto dell'autonomia differenziata. Difficile anche condividere la metafora del «rubicetto da aprire» per eliminare il gap. Ed infatti, secondo i dati Bankitalia relativi al decennio 2006-2015, tuttora attuali: 1) il deficit annuo medio del Mezzogiorno (differenza tra risorse date e risorse ricevute) è pari al 17% del Pil dell'area; 2) il Centro Nord ha invece fatto rilevare avanzi medi annui del 8,1% (con picchi, si fa riferimento al triennio 2013-2015, del 16,1% in Lombardia e del 10,9% in Emilia Romagna). De Minico non considera che non c'è solo la perequazione esplicita (che andrà comunque realizzata dando così completa attuazione all'art. 119 Cost.), esistendo anche quella implicita, che genera un consistentissimo trasferimento di risorse tra i territori (50 miliardi l'anno secondo Svimez), senza che, purtroppo, tale assetto della ripartizione abbia generato una qualche riduzione dei divari che, anzi, continuano ad aumentare in una situazione in cui si cresce pochissimo. Risulta poi incomprensibile la critica concernente la necessità della prioritaria determinazione dei Lep. È infatti già così: l'art. 1, co. 2, del ddl stabilisce il principio, l'art. 3, co. 3, individua le materie Lep, l'art. 4, co. 1, prevede che «il trasferimento delle funzioni [...], concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai Lep [...], può essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei medesimi Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse disponibili nella legge di bilancio», con l'ulteriore avvertenza che, se per garantirli, siano necessari maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento potrà avvenire solo successivamente al loro finanziamento. Se a tutto ciò si aggiunge che una legge di attuazione della norma costituzionale che – come De Minico pretenderebbe – limiti gli ambiti materiali della differenziazione previsti nella Carta fondamentale diventa, per ciò solo, incostituzionale e che è a dir poco ingenuo aspettarsi che lo Stato accetti di buon grado di vedersi limitare le proprie prerogative aderendo senza colpo ferire alle richieste regionali, si dovrà prendere atto che sarebbe il caso di abbandonare i toni apocalittici e di restituire l'autonomia differenziata al suo obiettivo: fornire ai cittadini servizi pubblici (e, con essi, anche buone prassi da poter imitare) in modo più efficiente di quanto accada oggi, con benefici effetti per tutta la collettività nazionale.

(\*) Università di Trento

